

## TRACCIA PENALE N. 1 – LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO

Tizio, avendo intenzione di intraprendere l'esercizio di una attività di somministrazione di alimenti e bevande, chiede l'iscrizione nell'apposito registro pubblico utilizzando il modulo di domanda predisposto dalla locale Camera di Commercio.

In epoca successiva all'ottenimento dell'iscrizione ed all'inizio dell'attività, Tizio viene però rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 48 e 479 c.p., per aver dichiarato falsamente, nella parte della domanda relativa al possesso dei requisiti morali e professionali, di non aver mai riportato condanne per reati in materia di stupefacenti.

Tizio si reca dunque da un legale per un consulto e dopo aver rappresentato quanto sopra precisa di non aver compreso al momento della redazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in questione che i requisiti morali e professionali richiesti consistessero nel non aver riportato condanne per reati in materia di stupefacenti, in quanto il modulo conteneva esclusivamente il richiamo ad alcuni articoli di legge speciali, senza riportarne il testo né fornire alcuna spiegazione al riguardo.

Assunte le vesti del legale di Tizio, rediga il candidato un motivato parere, illustrando le questioni sottese alle fattispecie in esame e le linee di difesa del proprio assistito.

Nell'assumere le difese di Tizio appare necessario, preliminarmente, dare brevi cenni relativi alla fattispecie contestata.

Come è noto l'art. 479 c.p. dispone che *“Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476”*.

Si tratta dunque, di reato proprio, a fattispecie multipla e con condotte tipiche, finalizzato alla tutela della fede pubblica. Infatti, il soggetto attivo è solo il pubblico ufficiale, nella sua accezione tipica di cui all'art. 357 c.p. (*“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico che si concreta nella volontarietà della dichiarazione falsa, con la consapevolezza del suo carattere inveritiero. Sono irrilevanti, pertanto, le ragioni che hanno determinato l'agente ad operare l'attestazione.

Perché sia configurabile, peraltro, il falso ideologico, è necessario che l'atto, pur provenendo da chi ne risulta l'autore e non presentando alterazioni, contenga un'attestazione non veridica effettuata al momento della sua compilazione.

Per giurisprudenza consolidata, del reato di che trattasi può essere tuttavia chiamato a rispondere anche il privato, ai sensi dell'art. 48 c.p. (Cass. Pen. 28 giugno 1994, 8996), cioè tutte quelle volte in cui abbia indotto in errore il pubblico ufficiale che riceve o forma l'atto sulla base di attestazioni non veritiere dallo stesso rese. Infatti, la norma richiamata stabilisce che del fatto commesso dalla persona ingannata risponde per l'appunto chi l'ha determinata a commetterlo.

Tutte le volte che il pubblico ufficiale, quindi, adotta un provvedimento a contenuto sia descrittivo, sia dispositivo, dando atto in premessa, anche implicitamente, della esistenza delle condizioni richieste per la sua adozione, desunti da atti o attestazioni non veri prodotti dal privato, si è in presenza di un falso del pubblico ufficiale, del quale risponde, ai sensi dell'art. 48 c.p., colui che ha posto in essere l'atto o l'attestazione non vera (Cass. Pen., S. U. 24 settembre 2007 n. 35488).

Tuttavia, nel caso di specie, la Camera di Commercio non ha trasfuso le dichiarazioni in un atto pubblico, ma ha semplicemente limitato la propria attività all'iscrizione del privato a fronte di quanto riportato e dichiarato dallo stesso all'interno di un modulo prestampato e dalla stessa fornito e nel quale era contenuta la dichiarazione sostitutiva falsa, relativa, peraltro, alla certificazione dei propri requisiti morali e professionali.

Dovrebbe, pertanto, ritenersi configurata, nel caso concreto, non già la fattispecie di cui all'art. 48 e 479 c.p., che presuppone, comunque un'attestazione del pubblico ufficiale, quanto quella di cui all'art. 483 c.p. che punisce invece la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Sebbene le due fattispecie possano concorrere, non vi è dubbio, però, che il caso specifico rientri nella fattispecie meno grave prevista dall'art. 483 c.p.. Tizio, infatti, nel dichiarare falsamente di non aver riportato alcuna condanna penale in materia di stupefacenti, ha in effetti, violato tale ultima disposizione, dichiarando falsamente, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità.

Come ritenuto dalla stessa giurisprudenza di legittimità, integra, infatti, il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attesti falsamente di non aver subito condanne penali, considerato che, in tal caso, la dichiarazione del privato viene equiparata ad un

atto pubblico destinato a provare la verità dello specifico contenuto della dichiarazione, ivi compresa l'inesistenza di condanne in capo al dichiarante, con la conseguenza che le false attestazioni al riguardo mettono in pericolo il valore probatorio dell'atto, escludendo perciò l'innocuità del falso (Cass. Pen., sez. V, 18 giugno 2009, n. 25469). Tizio ha poi affermato di non aver compreso, al momento della redazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione in questione che i requisiti morali e professionali richiesti consistessero nel non aver riportato condanne per reati in materia di stupefacenti, rappresentando che in effetti nel modulo non si evincesse alcuna spiegazione al riguardo.

Tuttavia, sul punto, deve rammentarsi che l'art. 5 c.p. dispone che nessuno possa invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale, salvo che dimostri che la stessa fosse inevitabile e, dunque, incolpevole.

Tenuto conto del fatto che l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 483 c.p. consiste nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, ove si dimostrasse l'ignoranza scusabile di Tizio, allora lo stesso potrebbe andare esente da responsabilità.

Infatti, proprio in relazione all'elemento soggettivo, la Corte ha escluso la configurabilità di tale reato quando il privato, in sede di autocertificazione, riempie un modulo prestampato, fornito dall'ente, dichiarando di non avere subito condanne incidenti sulla propria affidabilità morale e professionale, quando risulti la plausibilità dell'assenza in capo all'imputato della piena consapevolezza e volontà della falsità delle sue dichiarazioni (Cass. n. 25468/2015).

In conclusione, pertanto, sulla scorta di quanto argomentato, si ritiene che, ove possa escludersi la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 483 c.p. e si ritenga d'altra parte sussistente una ignoranza scusabile della legge penale (in ragione del mero richiamo agli articoli di legge speciale, senza ulteriori specificazioni) in capo a Tizio, lo stesso andrà assolto.

**Avv. Laura Piras**